

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Gagliardi, sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 20 dicembre 2022, nella causa iscritta al n. 20251/2022 R.G. Lavoro, avente ad oggetto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. proposto da

GRECO TRASPORTI s.r.l., in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti dagli avv. Giuseppe Di Paola e Cristina Miele nei confronti di
INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto;
letti gli atti

OSSERVA

Con ricorso *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c. depositato in data 10.11.2022, la società ricorrente in epigrafe ha esposto:

- che in data 29.06.2022 la Guardia di Finanza Compagnia di Marcianise redigeva processo verbale di constatazione nei confronti della Greco Trasporti s.r.l. in relazione a presunti illeciti tributari a carico della stessa;
- che le verifiche della GdF innescavano l'apertura di procedimento penale a carico della società, ancora pendente in fase di indagini preliminari, senza alcun esito in termini di accertamento giudiziale di responsabilità;
- che, in relazione ai fatti in contestazione, non risultava emesso alcun atto di accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- che l'INPS, senza attendere gli esiti dell'accertamento giudiziale per responsabilità penale ovvero tributaria della società in relazione ai fatti contestati dalla GdF, notificava a mezzo pec in data 29.7.2022 invito a regolarizzare il versamento dell'importo complessivo di € 510.843,74, dovuto a titolo di contributi per il periodo dal 18.07.2017 al 8.04.2022 oltre sanzioni, ritenuta l'illegittimità del pagamento operato mediante compensazione con i crediti fiscali riscontrati inesistenti;
- che, a mezzo pec in data 14.10.2022, l'INPS invitava nuovamente la società alla "regolarizzazione della propria posizione contributiva", inoltrando un prospetto dell'esposizione debitoria, complessivamente ammontante questa volta ad € 531.444,96 (importo comprensivo del credito di cui alla precedente comunicazione, maggiorato dei contributi dovuti in relazione al mese di giugno 2022);
- che, scaduta in data 13.10.2022 l'efficacia del DURC, nonostante il pagamento già avvenuto mediante compensazione dei contributi vantati dall'INPS con i crediti



fiscali vantati dalla società e l'assenza di accertamento di responsabilità a carico della stessa, risultando ancora in corso le attività giudiziarie conseguenti alle contestazioni della Guardia di Finanza, la Greco Trasporti s.r.l. si trovava nell'impossibilità di conseguire un DURC positivo.

Ha dedotto, sotto il profilo del *periculum in mora*, l'impatto negativo del mancato accesso alla certificazione di regolarità contributiva sul proseguimento della attività, con i conseguenziali pregiudizi in termini di perdita di commesse.

Su tali presupposti, ha concluso per sentire : *<Previa valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, accogliere il ricorso e per l'effetto previa sospensione in via cautelare dell'efficacia del provvedimento contenente "Invito alla regolarizzazione" del 14.10.2022, protocollo INPS_33102559 e di ogni provvedimento ad esso annesso, connesso e conseguente, dichiarare l'illegittimità dello stesso per tutte le motivazioni di cui alla narrativa che precede ovvero sospendere l'efficacia del provvedimento quivi impugnato e dunque invitare l' INPS alla regolarizzazione del documento DURC ; B) In via subordinata sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato e dunque ordinare all'INPS di provvedere alla regolarizzazione del documento DURC fino alla definizione del processo penale scaturente dal PVC ovvero fino all'accertamento delle responsabilità eventualmente da addebitarsi alla Greco Trasporti s.r.l. da ritenersi non colpevole fino a prova contraria;...>* ; vinte le spese di lite, con attribuzione.

Si è costituito l'INPS che ha dedotto l'infondatezza della domanda cautelare per mancanza dei presupposti.

Il ricorso non merita accoglimento, per insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*, non potendo ritenersi, all'esito dell'accertamento sommario cui è chiamato il giudicante nella presente fase processuale, la verosimiglianza della situazione di diritto fatta valere dalla società ricorrente.

La società ha eccepito l'avvenuto pagamento dei contributi di cui agli inviti a regolarizzare notificati dall'INPS.

Sul punto, va evidenziato che, avuto riguardo alle allegazioni di cui al ricorso e alla documentazione prodotta dalla società (allegati 1 e 2 a corredo della segnalazione della GdF del 1.07.2022), oltre che alle deduzioni contenute nella memoria dell'INPS, non contestate dalla ricorrente, costituisce circostanza pacifica tra le parti che l'asserito pagamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, per i periodi indicati nell'invito a regolarizzare, avveniva mediante compensazione con crediti di natura fiscale vantati dalla società nei confronti di altri Enti, attraverso gli appositi modelli F24.



In particolare, i debiti della ricorrente verso l'INPS per contributi IVS sono stati posti in compensazione con poste creditorie di natura fiscale vantate dalla società nei confronti di un diverso ENTE (vale a dire Agenzia Entrate/Agenzia Dogane e Monopoli per crediti di imposta per agevolazione su gasolio, credito d'imposta maturato come sostituto d'imposta etc. come emerge dai menzionati All. 1 e 2 del verbale della GdF).

Ciò posto, messa da parte ogni considerazione in ordine alla effettiva esistenza di tali poste creditorie di natura fiscale (da ritenersi inesistenti, secondo gli accertamenti compiuti dalla GdF nella segnalazione del 1/7/2022, v. in atti prod. INPS) deve rilevarsi che non vi è alcuna norma di carattere generale che consenta di compensare debiti di natura contributiva verso l'INPS con crediti di natura fiscale vantati nei confronti di altri Enti.

Ciò si deduce agevolmente, oltre che dalla regola della "reciprocità" dei debiti, insita nella generale disciplina codicistica della compensazione (art. 1241 c.c.), dall'art. 17 del Decreto legislativo del 09/07/1997 - N. 241, che al primo comma recita: *"1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva."*

I crediti che si possono porre in compensazione con gli F24 devono dunque sussistere *"nei confronti dei medesimi soggetti"* verso cui esiste il debito, di natura contributiva o fiscale (in coerenza sul punto resto con la disciplina codicistica): in tali termini, è escluso che, in difetto di disciplina speciale che lo preveda, i debiti verso l'INPS per contributi previdenziali IVS possano porsi in compensazione con crediti fiscali vantati nei confronti di diversi enti.

Sul punto, si richiama, tra le molte pronunce, la sentenza Cass. Civ. Sez. Trib. n.16532 del 05/07/2017: *"...D'altronde in materia tributaria, la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti (e tale non è la previsione in esame), non potendo derogarsi al principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e di rimborso, ed ogni deduzione sono regolate da specifiche, inderogabili norme di legge. Tale principio non può per costante giurisprudenza di questa Corte, considerarsi superato per effetto della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), il quale, nel prevedere in via generale l'estinzione dell'obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme, in via transitoria, le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l'estensione di tale istituto ai tributi*



per i quali non era contemplato, a decorrere dall'anno d'imposta 2002 (v. Sez. 6-5, ordinanza n. 17001 del 09/07/2013, Rv. 627180-01; Sez. 5, sentenza n. 10207 del 18/05/2016, Rv. 639988-01; v. anche, in precedenza, Cass. sentenze n. 12262 del 25/05/2007 e n. 22872 del 2006).

Deriva da quanto esposto che, in difetto di una normativa derogatoria speciale riferita al particolare tributo, ai fini della legittimità della compensazione, le reciproche poste creditorie e debitorie devono sussistere in capo agli stessi soggetti interessati dall'operazione.

Una volta accertato che è illegittima la compensazione di contributi INPS con crediti fiscali vantati nei confronti di altri Enti, l'eccezione estintiva della obbligazione contributiva sollevata dalla società rimane infondata.

In mancanza del *fumus* in ordine al diritto vantato dalla ricorrente, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 700 c.p.c. e la domanda cautelare va rigettata, rimanendo superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine al *periculum in mora*.

Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della causa e della attività svolta.

P.Q.M.

Visto l'art. 700 cpc

- Rigetta la domanda cautelare;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA.

Così deciso in Napoli il 21.12.2022

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Gabriella Gagliardi

